COMUNE DI TORRE PELLICE

Provincia di Torino

PIANO REGOLATORE GENERALE

INDAGINI GEOMORFOLOGICHE

(Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n.7/LAP)

Carta di sintesi con sovrapposte le perimetrazioni urbanistiche

scala 1:5.000

(modificata a seguito delle osservazioni formulate dall' ARPA Piemonte, Servizio Sismico di Pinerolo con nota Prot.n. 81058 del 21 luglio 2010)
(aggiornata a seguito delle osservazioni formulate dall' ARPA Piemonte, Servizio Sismico di Pinerolo del 23 novembre 2010)

dicembre 2010

ZANELLA dr. geol. EUGENIO
Geologia tecnica - Idrogeologia - Pianificazione territoriale
10060 S.PIETRO VAL LEMINA - Via G. Ferraris 11 - Tel. e Fax 0121.315512

Classe I – *edificabile* senza condizionamenti e prescrizioni.

Classe II$_1$ – *edificabile dopo analisi di dettaglio del lotto oggetto di intervento e delle aree al contorno* in quanto contermini alle sponde dei corsi d'acqua principali o localmente interessate da modesti fenomeni di dinamica torrentizia. Il condizionamento potrà essere superato a livello di progetto esecutivo degli interventi, fermo restando il divieto di realizzare piani interrati. Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo in prossimità dei corsi d'acqua, dovrà essere preceduto anche da uno specifico studio idraulico approfondito del bacino ideologico interessato, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle attuali sezioni di deflusso, tenuto conto della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta.

Classe II$_2$ – *aree edificabili dopo analisi di dettaglio del lotto oggetto di intervento e delle aree al contorno* per condizionamenti derivanti da pendio a moderata acclività, ed alla presenza di terreni di copertura limoso-sabbiosi. Il condizionamento potrà essere superato a livello di progetto esecutivo predisponendo opportuna relazione geologica e geotecnica al fine di valutare correttamente l'interazione opera pendio.

Classe IIIa – *aree inedificate e inedificabili* per dissesto idraulico: aree potenzialmente interessate da fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia; fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua minori, di ampiezza non inferiore a 10m misurati dal ciglio superiore di entrambe le sponde (inedificabilità assoluta).

Classe IIIa1 – *aree inedificate e inedificabili* per caratteri geomorfologici (pendii ad elevata acclività e con affioramenti rocciosi); accumuli gravitativi attivi o quiescenti.

Classe IIIa2 – *aree inedificate e inedificabili* per caratteri morfologici e topografici negativi (scarpate di terrazzo e relative fasce di rispetto).

Classe IIIa3 – *aree inedificate ed in edificabili* in quanto soggette al distacco ed allo scivolamento di masse nevose.

Classe IIIb$_2$ – *aree edificate ed edificabili* dopo la realizzazione degli interventi di riassetto territoriale (difese spondali lungo i corsi d'acqua, interventi di risagomatura d'alveo o di adeguamento delle sezioni apicali di conoide). In assenza di tali interventi saranno consentiti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza aumento di superficie e volume, ampliamenti per adeguamento igienico-funzionale, costruzione di box e locali tecnici non interrati.
Nei pendii montani in cui il condizionamento è dato dall'acclività o dalla presenza di terreni potenzialmente instabili, l'edificabilità è surbordinata ad una specifica relazione geologico-geotecnica che ne verifichi la fattibilità nei riguardi dell'interazione opera/pendio.

Classe IIIb$_3$ – *aree edificate ed inedificabili* in quanto soggette a fenomeni di dinamica fluviale e torrentizia; successivamente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale sono consentiti interventi che comportino solo un modesto aumento del carico antropico.
Nelle aree edificate poste in pendii montani o ricadenti sulle scarpate di terrazzo e relative fasce di rispetto è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie e di volume.

Classe IIIb$_4$ – *aree edificate ed inedificabili* anche dopo la realizzazione di interventi di riassetto territoriale – non sono ammesse nuove edificazioni di nessun genere né un aumento del carico antropico; sono però consentiti ampliamenti non altrimenti localizzabili degli impianti tecnici, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto valicato dall'Autorità competente (Art.9 N.d.A. PAI) – nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua minori intubati e non (per il corso d'acqua intubato attraversante il capoluogo la fascia di rispetto e di 25 metri su entrambe le sponde), è consentito solamente il recupero del patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie e di volume.
Nelle aree edificate poste in pendii montani o ricadenti sulle scarpate di terrazzo e relative fasce di rispetto è consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie e di volume.

Classe IIIc – *strutture esistenti da rilocalizzare.*

Classe III$_{bn4}$ – *aree inedificate o con presenza di isolati edifici, inedificabili* – estesi pendii montani da assimilare nell'insieme alla classe III$_b$ ma in cui, per esigenze urbanistiche particolari, possono essere individuate con successive Varianti di Piano aree attribuibili a classi meno condizionanti (es. Classe II) a seguito di indagini di dettaglio da svilupparsi in relazione agli interventi previsti.

Area perimetrata ai sensi della L. 3 agosto 1998 n.267.

Tratti d'alveo intubati.

NOTA:
Le definizioni utilizzate per le classi di rischio sono riferite ai contenuti della circolare P.G.R.n.7/LAP/96 e successiva N.T.E./99 e alla D.G.R.15/07/2002 N.45-6656.
Le prescrizioni e indicazioni normative di dettaglio riferite alle aree individuate con le suddette classi di rischio, relativamente ai condizionamenti degli interventi in relazione alla zonizzazione di P.R.G., saranno definite nell'ambito delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nel rispetto dei contenuti della circ. P.G.R.n.7/LAP/96 e successiva N.T.E./99 e alla D.G.R.15/07/2002 n.45-6656, così come integrate nei contenuti delle norme generali specifiche di P.R.G. per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Più in generale, per gli edifici isolati, grange, grandi baite da tempo esistenti o costituenti parte del tessuto storico delle varie frazioni, ricadenti in Classe III fascicolo aree di frane attive, aree inondabili ed aree sottoposte a valanghe e nell'ottica del recupero dell'esistente già storicamente insediato, si ritiene possibile la ristrutturazione senza aumento di superficie o volume.
Andrà comunque sottoscritta la dichiarazione liberatoria prevista all'Art. 18 comma 7 della Norme di attuazione del PAI adottate con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26.04.2001 e approvate con D.P.C.M. del 24.05.2001.